

Trib. Lamezia Terme, sentenza 20 dicembre 2012 (est. G. Ianni)

Omissis

PREMESSO IN FATTO

Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato presentato da M al fine di ottenere la dichiarazione di interdizione del padre MM, ritenuto incapace di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi, a causa di un costante cedimento psico-fisico dovuto all'età e dell'isolamento determinato dalla condotta dell'altra figlia F, che avrebbe impedito agli altri congiunti di occuparsi dell'odierno resistente e di fargli visita.

Nel corso dell'istruttoria è stato sottoposto ad esame lo stesso M e sono stati sentiti i figli di quest'ultimo, F, S X Y.

Il PM, avuta comunicazione dell'attività istruttoria svolta in corso di causa, ha concluso per il rigetto della domanda

RITENUTO IN DIRITTO

Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di MM, non costituitosi a mezzo di difensore benché comparso dinanzi all'istruttore all'esito della notifica del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale di fissazione di udienza.

Nel merito, ritiene il collegio che il ricorso teso ad ottenere la dichiarazione di interdizione di MM debba essere rigettato.

Il M, infatti, al di là del dato anagrafico (82 anni) e di un comprensibile scarso orientamento nel tempo, è apparso assolutamente lucido in sede di esame, capace di rispondere a tutte le domande postegli, sia inerenti al profilo personale che a quello patrimoniale. Egli è stato, altresì, capace di riconoscere la banconota che gli è stata mostrata, dimostrando, quindi, anche una buona percezione del denaro; e, d'altra parte, non è stata allegata o documentata, da parte dell'istante, alcuna patologia che possa inficiare le capacità cognitive del resistente.

Difettano, pertanto i presupposti per la dichiarazione di interdizione del resistente, postulando tale misura di protezione un'abituale infermità di mente tale da privare completamente la persona della capacità di provvede ai propri interessi (art. 414 c.c.).

Difettano, peraltro, ad avviso del collegio, anche i presupposti per la rimessione degli atti

al giudice tutelare, ai fini della nomina di un amministratore di sostegno in favore di MM. Come, infatti, chiarito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass., 2 ottobre 2012, n. 16770), la stessa ratio dell'istituto dell'amministrazione di sostegno - volta a salvaguardare, per quanto possibile l'autodeterminazione del soggetto e la tutela della sua dignità, nonché ad impedire interventi invasivi della sua vita e la sua attività - impone di escludere il ricorso a tale misura di protezione ove l'individuo possa provvedere in modo autonomo alla tutela della sua persona e del suo patrimonio: ciò, ovviamente, anche in caso di avanzata età del soggetto, ove lo stesso possa farsi aiutare da persone di maggiore competenza con gli strumenti del mandato e della rappresentanza (Cass. 16770/2012 cit.).

Nel caso di specie, tralasciando, per come già osservato, il solo dato obiettivo dell'età, il M è apparso in grado di provvedere autonomamente, almeno per il momento, alla cura dei propri interessi personali e patrimoniali e risulta fruire dell'assistenza della figlia F e del marito di quest'ultima, che ha delegato al ritiro della pensione (peraltro di modesto ammontare). Alla luce, inoltre, delle dichiarazioni dello stesso M, sono apparsi infondati i sospetti degli altri figli sulla idoneità di F ad aiutare il padre, avendo lo stesso resistente dichiarato di essere ben assistito e accudito dalla figlia e di potersi rivolgere a lei per ogni bisogno, abitando vicini.

In considerazione della natura del procedimento e degli interessi sottesi ad esso, nonché della mancata costituzione del resistente a mezzo di difensore, le spese e competenze del giudizio vengono dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta ... ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1. Dichiara la contumacia di MM, non costituitosi nel presente giudizio a mezzo di difensore benché ritualmente evocato;
2. Rigetta il ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione di interdizione di MM;

3. Dichiara irripetibili le spese e competenze del presente giudizio;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Lamezia Terme nella camera di consiglio del 20 dicembre 2012

Il giudice estensore
Dott.ssa Giusi Ianni
Il Presidente
dott. Bruno Brattoli

*

IL CASO.it